

La nostra qualità per la vostra sicurezza

LAVORARE INFORMATI

NUMERO VERDE 800.731.988 ASSISTENZA CLIENTI

Scheda n. 15 del 31.10.05

Oggetto: Danni per vizi del progetto.

Rif. Legislativi: Corte di Cassazione - Sentenza n. 7515 dell'12.04.2005

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7515 dell'12.04.2005, uniformandosi al preesistente orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che l'appaltatore è responsabile dei vizi presenti nell'opera finita se tali vizi sono riconducibili a carenze di progettazione, ancorché l'opera venga da lui realizzata nel pieno rispetto del progetto fornito dal committente.

Secondo La Corte di Cassazione, l'obbligazione dell'appaltatore è un'obbligazione di risultato: l'appaltatore oltre ad eseguire prestazioni a regola d'arte, ha la responsabilità anche dell'idoneità e del corretto funzionamento dell'opera da lui eseguita.

Pertanto l'appaltatore non è da ritenersi un mero esecutore di opere progettate da altri, ma ha l'obbligo di osservare la diligenza professionale di sua pertinenza (art. 1176, comma 2 del C.C.) ed un altrettanto grado di perizia anche nell'esaminare progetti ed iniziative di terzi.

L'appaltatore può sottrarsi da ogni responsabilità provenienti da carenze, vizi o errori di progettazione se è in grado di poter dimostrare di aver segnalato al committente tali mancanze.

Il committente che dopo aver ignorato le segnalazioni di carenze di progettazione fatte dall'appaltatore, decide di procedere nell'esecuzione dell'opera senza sanare le mancanze, diventa l'unico responsabile del prodotto finale.

Conclusione: per quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione, l'appaltatore è tenuto a verificare, con la diligenza professionale di sua pertinenza, che il progetto, pur se fornito dal committente, sia congruo ed adeguato all'opera da realizzare; qualora egli riscontri la presenza di vizi o difetti, dovrà immediatamente segnalarli al committente.

L'appaltatore potrà ritenersi manlevato da ogni responsabilità qualora dal committente gli giunga comunque l'ordine di eseguire i lavori secondo il progetto non modificato.

Si consiglia pertanto all'appaltatore di segnalare per iscritto e tempestivamente al committente, le carenze da lui individuate nel progetto: se comunque il committente intende far eseguire i lavori secondo il suo progetto iniziale, l'appaltatore comunichi per iscritto che osserverà le disposizioni ricevute, declinando però ogni sua responsabilità sulla bontà finale dell'opera.

Il presente documento non intende essere esaustivo, per ulteriori chiarimenti, vedi sentenza.